

Bergamo

CGIL

www.cgil.bergamo.it

L'APE sociale e la pensione anticipata per lavoratori precoci

Norme finalmente complete, agevolazioni operative

L'accesso all'anticipo pensionistico sociale (APE sociale) e il pensionamento anticipato per i lavoratori precoci sono stati introdotti nel sistema previdenziale dalla Legge di Bilancio per il 2017 (232/2016).

Per la loro attuazione dal 1° maggio la Legge prevedeva l'emanazione di decreti attuativi, pubblicati, poi, in

ritardo il 23 di maggio. Lo stesso giorno, l'INPS ha emesso le circolari che rendono le norme complete e usufruibili.

Le domande, per chi matura i requisiti entro il

2017, andranno presentate entro il 15 luglio.

Chi raggiunge, invece, i requisiti nel 2018 dovrà fare domanda entro il 31 marzo 2018.

PENSIONI 2017

Prendi *L'Ape*
sociale... prima
che voli

A.P.E.

anticipo
pensionistico

L'APE sociale

È una misura sperimentale in vigore dal 1° maggio 2017 fino al 31 dicembre 2018, intesa ad agevolare la transizione verso il pensionamento per soggetti svantaggiati o in condizioni di disagio.

I requisiti necessari

Lavoratori con età minima di 63 anni, almeno 30 anni di contributi e:

- che si trovino in **stato di disoccupazione** a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della Legge 15 luglio 1966, n. 604, e che abbiano concluso integralmente **la prestazione per la disoccupazione da almeno 3 mesi;**
- che abbiano una **riduzione della capacità lavorativa**, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, **superiore e uguale al 74%;**
- che assistano, **al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, il coniuge, l'unito civilmente, un parente di primo grado convivente**, con handicap in

so e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo.

Sono considerate **attività gravose** le mansioni dei seguenti profili lavorativi: operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici; conduttori di gru, di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni; conciatori di pelli e di pellicce; conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante; conduttori di mezzi pesanti e camion; professioni sanitarie infermieristiche ed oste-

triche ospedaliere con lavoro organizzato in turni; addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza; maestre d'asilo; facchini; addetti allo spostamento merci ed assimilati; personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia; operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti.

Ai fini del perfezionamento **dell'anzianità contributiva minima (dei 30 o dei 36 anni)** richiesta per l'accesso al beneficio, si tiene conto di tutta la



situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Lavoratori con un'età minima di 63 anni, almeno 36 anni di contributi e:

- che svolgano da **almeno 6 anni negli ultimi 7** attività lavorative dipendenti per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltosa

visita il sito

Per conoscere i servizi della CGIL di Bergamo e avere maggiori informazioni, visita il nostro sito internet: www.cgil.bergamo.it

contribuzione **versata o accreditata, a qualsiasi titolo** nell'Assicurazione Generale Obbligatoria dei lavoratori dipendenti, nelle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nelle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi nonché nella Gestione separata.

I periodi contributivi coincidenti sono valutati, a tal fine, una sola volta.

Per il requisito contributivo non possono essere utilizzati:

- periodi accreditati presso le casse libero professionali;
- periodi assicurativi esteri, maturati in Paesi UE, Svizzera, SEE o extracomunitari convenzionati con l'Italia;
- eventuali maggiorazioni di cui il soggetto richiedente potrebbe beneficiare all'atto del pensionamento.

Come ottenere l'APE sociale?

Sono **richieste 2 domande**: una di **riconoscimento** delle condizioni di svantaggio o di disagio prima elencate e, successivamente all'esito positivo di questa, **la domanda di accesso all'indennità**.

Contestualmente alla presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso o nelle more dell'istruttoria della stessa, il soggetto già in possesso di tutti i requisiti previsti, compresa la cessazione dell'attività lavorativa, **può presentare la domanda di accesso all'APE sociale**.

La domanda di riconoscimento

È da inoltrare all'INPS **entro il 15 luglio, per i requisiti maturati entro il 2017**.

Chi raggiunge invece **i requisiti nel 2018 dovrà fare domanda di riconoscimento entro il 31 marzo 2018**.

Le domande presentate oltre il 15 luglio 2017 (per il 2017) e il 31 marzo 2018 (per il 2018) e comunque non oltre il 30 novembre saranno prese in considerazione esclusivamente se all'esito del monitoraggio residuano le necessarie risorse finanziarie.

Non tutti i requisiti debbono essere posseduti al momento della **domanda di riconoscimento**. Potranno essere raggiunti successivamente, **purché si perfezionino entro la fine dell'anno di presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni**, i seguenti requisiti:

- il requisito anagrafico dei 63 anni e l'anzianità contributiva dei 30 o dei 36 anni;
- i 6 anni di svolgimento dell'attività gravosa;
- il trimestre di inoccupazione successivo alla conclusione del periodo di percezione della prestazione di disoccupazione.

Redazione

A cura di Enzo Mogni e di
Francesca Ghirardelli e Michela
Piazzoli dell'Ufficio Comunicazione
CGIL Bergamo

Dove chiedere
informazioni?

Sportello APE sociale all'INCA

Presso il Patronato della
CGIL è possibile ottenere
tutte le informazioni.

Chiama il numero
035.3594112 (solo iscritti
CGIL) dalle 8.30 alle 12 e
dalle 14.30 alle 18 (escluso il
lunedì e il sabato pomeriggio).



Vieni all'INCA
per tutte le altre
prestazioni
previdenziali

Patronato INCA CGIL
via Garibaldi 3, 24122
Bergamo, tel. 035.3594120,
bergamo@inca.it
Orari: lunedì-venerdì 8.30-
12 e 14.30-18.30, sabato
8.30-11.30. Chiuso lunedì
pomeriggio.





La domanda di accesso

Se la richiesta sarà stata accolta, l'INPS entro il 15 ottobre (entro il 30 giugno 2018 per l'anno prossimo) **indicherà la prima decorrenza utile con conseguente necessità di presentare la domanda di accesso all'indennità di APE sociale**. L'indennità verrà concessa dal primo giorno del mese seguente alla domanda di accesso per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia, pari a 66 anni e 7 mesi (durata massima indennità 3 anni e 7 mesi).

A quanto ammonta?

L'indennità, erogata dall'INPS mensilmente su 12 mensilità, sarà pari all'**importo della rata mensile di pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione** (se inferiore a 1.500 euro) **o pari a 1.500 euro** (se la pensione è pari o maggiore di detto importo). L'indennità APE sociale **non è una pensione** pertanto l'importo mensile in pagamento non sarà rivalutato.

Non spettano gli assegni al nucleo familiare (ANF).

L'indennità è compatibile con:

- la percezione di una pensione indiretta o di invalidità civile;
- l'attività lavorativa, in Italia o all'estero, purché i redditi da lavoro dipendente o da collaborazione coordinata e continuativa percepiti nell'anno non superino l'importo di 8.000 euro lordi annui e quelli derivanti da lavoro autonomo non superino i 4.800 euro lordi annui (al lordo delle imposte e dei contributi previ-

denziali e assistenziali dovuti dal lavoratore).

I percettori di APE sociale sono tenuti a **comunicare all'INPS** l'avvenuto superamento dei predetti limiti reddituali **entro 5 giorni** dal verificarsi dello stesso. Si decade, invece, dal diritto all'indennità se durante il periodo di percezione si perde la residenza in Italia.

Si decade dal diritto all'indennità nel caso di raggiungimento dei requisiti per la pensione anticipata (41 e 10 mesi per le donne e 42 e 10 mesi per gli uomini).

La pensione anticipata per i lavoratori precoci

A differenza dell'APE sociale, il pensionamento agevolato dei lavoratori precoci **non avrà scadenza**, sarà una possibilità strutturale, vale a dire permanente nell'ordinamento previdenziale.

Sono precoci i lavoratori che possono far valere **12 mesi (52 settimane) di lavoro effettivo prima dei 19 anni di età** e che si trovano in una delle **condizioni di svantaggio o di disagio** (le stesse previste per l'APE sociale) **oppure che svolgono attività previste dalla norma sui lavori usuranti.**

Per accedere al riconoscimento dello status di lavoratori precoci, e quindi alla pensione anticipata, oltre ai suddetti requisiti, è richiesta **un'anzianità contributiva pari a 41 anni** sia per gli uomini che per le donne. L'anticipo, rispetto ai normali requisiti è di massimo 10 mesi per le donne e di 1 anno e 10 mesi per gli uomini.

Il requisito dei 41 anni, dal 2019, con cadenza biennale, sarà adeguato agli incrementi legati alla speranza di vita.

Di seguito il probabile sviluppo dal 2019 del requisito ridotto dei 41 anni, confrontato con il normale requisito per la pensione anticipata.

per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della Legge 15 luglio 1966, n. 604, e che abbiano concluso integralmente **la prestazione per la disoccupazione da almeno 3 mesi;**

• **riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore e uguale al 74%;**

• **assistenza al momento della richiesta e da**

almeno 6 mesi del coniuge, dell'unito civilmente, di un parente di primo grado convivente, con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.

• **svolgimento da almeno 6 anni negli ultimi 7 di attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo.**

Sono considerate **attività gravose** le mansioni dei seguenti profili lavorativi: operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici; conduttori di gru, di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni; conciatori di pelli e di pellicce; conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante; conduttori di mezzi pesanti e camion; professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni; addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza; maestre d'asilo; facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati; personale non qualificato addetto ai ser

Anni	Precoci	Pensione anticipata requisito normale	
		donne	uomini
2016-2018	41	41 e 10 mesi	42 e 10 mesi
2019-2020	41 e 5 mesi (*)	42 e 3 mesi (*)	43 e 3 mesi (*)
2021-2022	41 e 8 mesi (*)	42 e 6 mesi (*)	43 e 6 mesi (*)

(*) *aspettativa di vita come da previsione e quindi in attesa di conferma*

È possibile perfezionare il requisito dei 41 anni di anzianità contributiva anche cumulando tutta la contribuzione posseduta in ogni gestione previdenziale, quindi anche con l'utilizzo dell'eventuale contribuzione versata nelle casse delle libere professioni.

I requisiti necessari

Possono accedere al beneficio in oggetto i lavoratori che siano in possesso di una delle seguenti condizioni:

- **stato di disoccupazione** a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, dimissioni

vizi di pulizia; operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti.

Ovvero lavorazioni usuranti svolte da almeno 7 anni, negli ultimi 10, ovvero, per almeno metà della vita lavorativa complessiva.

Sono usuranti i lavori svolti:

- di notte con un minimo di 64 notti all'anno;
- in spazi ristretti (cassoni...);
- in alte temperature;
- in linea catena;
- su autobus trasporto pubblico;
- in cave e miniere.

Come ottenere lo status di lavoratore precoce?

Anche in questo caso sono **richieste 2 domande: una di riconoscimento** delle condizioni di svantaggio o di disagio prima elencate e, successivamente all'esito positivo di questa, la **domanda di pensione anticipata**.

Contestualmente alla presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso o nelle more dell'istruttoria della stessa, il soggetto già in possesso di tutti i requisiti previsti, compresa la cessazione dell'attività lavorativa, **può presentare anche la domanda di pensione anticipata**.

La domanda di riconoscimento

È da inoltrare all'INPS **entro il 15 luglio, per i requisiti maturati entro il 2017**. Chi raggiunge invece **i requisiti nel 2018 dovrà fare domanda di riconoscimento entro il 31 marzo 2018**.

Le domande presentate oltre il 15 luglio 2017 (per il 2017) e il 31 marzo 2018 (per il 2018) e comunque non oltre il 30 novembre, del rispettivo, saranno prese in considerazione esclusivamente se all'esito del monitoraggio residuano le necessarie risorse finanziarie.

Non tutti i requisiti debbono essere posseduti al momento della **domanda di riconoscimento**. Potranno essere raggiunti successivamente, **purché si perfezionino entro la fine dell'anno di presentazione della domanda di riconoscimento**, i seguenti requisiti:

- il requisito contributivo dei 41 anni;
- i 6 anni di svolgimento in via continuativa dell'attività gravosa;
- il trimestre di inoccupazione successivo alla conclusione del periodo di percezione della prestazione di disoccupazione nonché il termine di fruizione dell'ASDI;
- il requisito di almeno 7 anni negli ultimi 10 di attività lavorativa, ovvero di almeno la metà della vita lavorativa complessiva svolti come lavoratore che soddisfa le condizioni di lavoro usurante.

La domanda di pensione

Se la richiesta sarà stata accolta, entro il 15 ottobre per quanto riguarda il 2017 (entro il 30 giugno 2018 per l'anno prossimo) l'INPS **indicherà la prima decorrenza utile con conseguente necessità di presentare la domanda di pensione anticipata**.

Per il conseguimento della **pensione anticipata** è richiesta, ovviamente, la **cessazione di qualsiasi attività lavorativa in Italia o all'estero**.

La **pensione decorre**, in presenza di tutti i requisiti richiesti, dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

Dalla decorrenza il trattamento pensionistico **non è cumulabile con redditi da lavoro, subordinato o autonomo, prodotto in Italia o all'estero**, per un

periodo di tempo corrispondente alla differenza tra l'anzianità contributiva utile all'ordinaria pensione anticipata e l'anzianità contributiva al momento del pensionamento (fino al 2018 massimo 10 mesi per le donne e 1 anno e 10 mesi per gli uomini).

Nel caso in cui il titolare del **trattamento pensionistico percepisca, per tale periodo, redditi da lavoro autonomo o subordinato, il trattamento pensionistico è sospeso dalla data di decorrenza di quest'ultimo fino alla conclusione del periodo di anticipo**.

L'INPS procede al recupero integrale delle rate di pensione già erogate in tale periodo, compresa la tredicesima mensilità.

L'interessato **deve comunicare tempestivamente** all'Istituto i redditi da attività lavorativa dipendente, autonoma e parasubordinata svolta in Italia o all'estero.

Scrivici

Per informazioni puoi contattarci all'indirizzo di posta elettronica: materiale_bg@cgil.lombardia.it Seguici anche on line su

